

Allegato "B" al rep 3690 racc. 2582

STATUTO

"FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - NATURA - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO

- Articolo 1 - Denominazione

La Fondazione è denominata "FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "FONDAZIONE GAIBAZZI-CAVALLI ETS".

- Articolo 1-bis - Natura e finalità perseguita; origine

1-bis.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La fondazione persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti di terzi, esercitando in via prevalente attività di interesse generale aventi ad oggetto l'educazione, l'istruzione e la formazione dei bambini, attuate attraverso la Scuola dell'Infanzia "Ilario Gaibazzi" ed il Nido dell'Infanzia "Giacomo e Giulio Cavalli", nonché l'organizzazione e la gestione di attività culturali con finalità educativa, ricreativa e di interesse sociale.

1-bis.2 La Scuola dell'Infanzia "ILARIO GAIBAZZI" di San Secondo Parmense, fondata per disposizione testamentaria del benemerito Ilario Gaibazzi, fu eretta in Ente Morale con R.D. del 13.10.1864 e riconosciuta con D.P.C.M. del

20.12.1978 quale Ente con precipua attività inerente alla sfera di natura religiosa; successivamente l'Ente, già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, ha assunto la natura giuridica di Fondazione - "Fondazione Gaibazzi-Cavalli" - riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 254 del 9.12.2008.

- Articolo 2 - Sede

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di San Secondo Parmense (PR).

Per l'indirizzo si rinvia a quanto indicato nel registro delle persone giuridiche.

2.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di modificare l'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo Comune. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie, uffici e rappresentanze.

- Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

- Articolo 4 - Scopo e oggetto

4.1 La Fondazione ha come scopo l'educazione, l'istruzione e la formazione dei bambini, con la finalità di contribuire alla formazione dell'identità, allo sviluppo della conoscenza ed alla socializzazione, affermando il principio che la famiglia è e rimane la prima e principale

responsabile dell'educazione del bambino.

La fondazione promuove e realizza servizi ed interventi di carattere socio-educativo, anche sociale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ed altresì attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, ivi incluse attività di promozione e diffusione degli scopi di interesse generale perseguiti dalla fondazione.

4.1-bis La Fondazione svolge la sua attività, attraverso la Scuola dell'Infanzia "Ilario Gaibazzi" e ed il Nido dell'Infanzia "Giacomo e Giulio Cavalli", prevalentemente a favore dei bambini residenti nel Comune di San Secondo Parmense (PR).

4.2 La Fondazione accoglie tutti, senza discriminazione alcuna, salvaguardando le rispettive differenze e specificità come condizione di una maggiore ricchezza di espressioni; favorisce, in particolare, l'inserimento di bambini che versino in condizioni di bisogno o, comunque, in stato di disagio personale, familiare, affettivo, relazionale o sociale.

4.3 La fondazione può promuovere ogni tipo di attività sociale, a favore di bambini, di loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli assistiti; promuove, in particolare, attività che favoriscano il pieno inserimento nella comunità locale

degli alunni e dei loro familiari.

4.4 Le modalità di attuazione delle attività didattiche si basano sul rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e nell'ambito degli indirizzi programmatici dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune di San Secondo Parmense, con particolare riguardo agli orientamenti pedagogici adottati per le scuole dell'infanzia statali e paritarie, ispirandosi altresì, come per ogni altra attività promossa, ai valori universali della religione cristiana-cattolica, com'è dalle origini e nella tradizione della Scuola dell'Infanzia "Ilario Gaibazzi".

4.5 Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione opera e collabora con Enti pubblici e/o privati alla realizzazione dei servizi istituzionali e particolarmente di quelli rivolti all'infanzia, mediante la stipula di specifiche convenzioni.

4.6 In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con i competenti Organi dello Stato e degli Enti Territoriali nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

4.7 La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Repubblica Italiana, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

4.8 Per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti di legge e di statuto, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- stipulare contratti di acquisto, di diritti reali su beni immobili, o beni mobili registrati, nonché diritti di natura obbligatoria aventi ad oggetto la fruizione dei beni medesimi, nonché i contratti di finanziamento delle operazioni di cui sopra, con concessione delle relative garanzie anche reali, il tutto nei limiti e con gli

obiettivi dei regolamenti che saranno, allo scopo, emanati dal Consiglio di Amministrazione nella più generale disciplina strategica della gestione del patrimonio dell'ente;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati nel presente articolo;

- gestire il servizio mensa nell'ambito delle attività scolastiche;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di divulgazione e commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

- Articolo 4-bis - Attività diverse

Quali attività secondarie a quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 4 ed esclusivamente in modalità strumentale al perseguimento di queste ultime, la Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale innanzi dette, il tutto nel rispetto dei criteri e

limiti di cui al d.lgs. 117/2017 ed alle leggi vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione individuerà le singole attività secondarie esercitabili.

La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente articolo 4, può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 d.lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

TITOLO II

FONDI E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

- Articolo 5 - Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto da fondo di dotazione e fondo di gestione.

5.2 Le rendite e le risorse della Fondazione, comunque

derivanti dal fondo di dotazione o dal fondo di gestione, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

5.3 I contributi versati a norma del presente Titolo II, i contributi dello Stato o di altri Enti o soggetti, a qualsiasi titolo versati e i beni risultanti dall'attività della Fondazione, costituiscono riserve disponibili, a meno che non vengano direttamente destinati a patrimonio di dotazione, o, comunque, non sia diversamente disposto.

- Articolo 6 - Fondo di dotazione

Il Fondo di dotazione iniziale è quello formato in sede di costituzione della Fondazione. Esso è composto altresì da contributi di ogni tipo effettuati a favore della Fondazione con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione.

- Articolo 7 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

-- dai beni immobili conferiti a titolo di liberalità dal fondatore e da altri benemeriti;

-- da beni mobili o immobili che pervenissero a qualsiasi titolo alla Fondazione, purché coerenti con lo scopo, la cui accettazione sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione e che lo stesso decida di imputare a patrimonio;

-- da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e/o privati, nonché da persone fisiche;

-- redditi derivanti dal patrimonio immobiliare;

-- corrispettivi connessi ai servizi istituzionali della Fondazione;

-- corrispettivi derivanti da manifestazioni organizzate a sostegno delle attività istituzionali;

-- contributi conferiti dallo Stato, dalla Regione, dal Comune di San Secondo Parmense e/o altri Enti Locali, da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzati, al sostegno dei programmi nell'ambito dei fini statutari;

-- lasciti testamentari e/o donazioni;

-- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari.

TITOLO III

ORDINAMENTO - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

- Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti;
- il Segretario.

- Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

9.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto di un numero di membri pari a cinque.

9.2 Uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è il Parroco pro tempore della Parrocchia "Annunciazione di Maria Vergine" di San Secondo Parmense (PR).

I restanti quattro membri sono così determinati:

- 3 (tre) nominati dal Comune di San Secondo Parmense (PR).

Precisandosi a tal riguardo, ai sensi e per gli effetti dell'ultima parte del II comma dell'art. 4 d.lgs. 117/2017 che la nomina in questione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicchè è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte dell'ente designatore;

- 1 (uno) nominato dal Parroco della Parrocchia di San Secondo Parmense, su parere del Consiglio Pastorale della Parrocchia stessa.

9.3 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, con votazioni segrete, il Presidente ed il Vice Presidente, nel proprio seno e nomina il Segretario anche al di fuori dei membri del Consiglio.

- Articolo 10 - Requisiti dei componenti del Consiglio

di Amministrazione e durata della carica

10.1 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti necessari di cui all'art. 2382 e seguenti

c.c., non deve trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dalla vigente disciplina in materia.

10.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

**- Articolo 10-bis - Decadenza ed esclusione dei Consiglieri
di Amministrazione**

I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni del Consiglio.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta (non computandosi nella determinazione del quorum, il voto del consigliere interessato dal procedimento di esclusione), con provvedimento motivato.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, anche in caso di conclamata incapacità sopravvenuta o di dimissioni irrevocabili, il Consiglio di Amministrazione, allo scopo convocato senza ritardo, provvede alla sua sostituzione utilizzando il medesimo meccanismo innanzi disciplinato e, pertanto, il sostituto verrà individuato su designazione del soggetto cui

competere tale potere, ai sensi del precedente articolo 9.

I membri nominati ai sensi del precedente comma decadono dalla carica insieme agli altri al termine del triennio.

- Articolo 11 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché di quelli per la realizzazione dello scopo per il quale la Fondazione è stata costituita, salve le competenze diversamente indicate dal presente statuto o dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi della Fondazione, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto ad altri organi.

11.2 Sono, tra le altre, di competenza consiliare:

- eleggere il Presidente ed il Vicepresidente, come indicato al comma 2 del precedente articolo 9;
- assumere, sospendere, licenziare il personale in conformità alla disciplina legislativa e/o regolamentare vigente;
- nominare il personale direttivo della scuola, stabilendone compiti ed attribuzioni;
- la predisposizione e l'approvazione del progetto di bilancio consuntivo di ciascun esercizio;
- l'approvazione dei documenti relativi agli indirizzi

strategici ed operativi dell'ente e il programma dell'attività scientifica;

- la determinazione in ordine al compimento delle attività diverse di cui al precedente articolo 4-bis;

- la definizione delle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione, da disciplinare in uno o più appositi regolamenti;

- la delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;

- la delibera sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;

- la determinazione della parte delle entrate, dei redditi e degli apporti o contributi da destinare a eventuale copertura di fabbisogni annuali o pluriennali;

- la stipula convenzioni con Enti pubblici e/o privati, tenendo conto delle forme di collaborazione previste dall'art. 55 d.lgs. 117/2017;

- la delibera su ogni ipotesi di acquisto od alienazione di beni, mobili o immobili, titoli del mercato mobiliare e di qualunque altro bene che concorra alla formazione del patrimonio della fondazione;

- la predisposizione ed approvazione di regolamenti disciplinanti la vita della fondazione e le attività da essa svolte;

- le modifiche dello Statuto;

- la delibera in ordine alla partecipazione a reti associativa o ad altre forme di collaborazione con altri Enti;

- la predisposizione di regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto e l'approvazione di tutti gli ulteriori atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non compresi nei punti precedenti;

- l'attribuzione ad uno o più Consiglieri di specifiche deleghe, determinandone il contenuto e l'eventuale correlativo potere di rappresentanza;

- l'attribuzione di specifiche deleghe a soggetti diversi dai Consiglieri con l'eventuale correlativo potere di rappresentanza, da formalizzarsi mediante procura notarile.

- Articolo 12 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

16.2 L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione con relativo ordine del giorno deve essere spedito con lettera raccomandata A/R o con posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova della intervenuta

ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con comunicazione a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore antecedenti l'ora fissata per la riunione.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Ciascun consigliere ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

12.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione audio-video o audio, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio di

Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione (o il notaio), onde si possa procedere alla stesura ed alla sottoscrizione del verbale sul relativo libro, ovvero possa procedersi alla redazione da parte del notaio dell'atto pubblico con cui viene verbalizzata l'adunanza ed alla sua relativa sottoscrizione.

12.5 Le riunioni sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione designa un Segretario del Consiglio, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

12.7 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione deve essere invitato l'organo di controllo nei medesimi tempi e con le medesime modalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

12.8 In mancanza delle formalità previste per la convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si reputano regolarmente costituite, qualora intervengano tutti gli aventi diritto; in tal caso resta ferma la possibilità di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

- Articolo 13 - Presidente

13.1 La rappresentanza, sostanziale e processuale, della Fondazione compete al Presidente.

13.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nonché cura l'esecuzione delle delibere assunte.

13.3 E' cumulabile nella persona del Presidente anche la carica di consigliere delegato.

13.4 Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza consiliare, da sottoporre, senza indugio, all'approvazione del Consiglio per la relativa ratifica.

13.5 Nei casi di impedimento, anche temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

- Articolo 14 - Organo di controllo e revisione

14.1 La gestione della Fondazione è controllata da un organo di controllo a struttura monocratica o collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

14.2 I membri dell'organo di controllo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e scelti tra le categorie di soggetti previste dal II comma dell'art. 2397 c.c. . Tale ultima circostanza troverà applicazione, nel caso di organo monocratico, alla persona nominata e, nel

caso di organo collegiale, ad almeno uno dei membri nominati.

14.3 Nelle ipotesi previste dall'art. 31 d.lgs. 117/2017, la Fondazione dovrà nominare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può, su scelta del Consiglio di Amministrazione, essere affidata all'organo di controllo predetto; in tal caso quest'ultimo deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

- Articolo 15 - Segretario

15.1 Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, assiste alle adunanze del Consiglio, ne redige i verbali, li sottoscrive con il presidente e ne cura la conservazione negli specifici libri.

15.2 Al Segretario è demandata la tenuta gestorio-amministrativa della Fondazione, custodendo anche tutta la documentazione amministrativo-contabile.

15.3 Il Segretario, d'intesa con il Presidente, ottempera alle delibere adottate, predispone e controlla i documenti contabili, coadiuva il Consiglio di Amministrazione per una corretta gestione finanziaria e contabile della Fondazione e ne cura la corrispondenza; controlla, di concerto con il Presidente, l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni e delle forniture commissionate a terzi nel rispetto delle

deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

15.4 Per l'ipotesi di impedimento o di astensione del Segretario, le sue funzioni possono essere temporaneamente assunte da un Consigliere di Amministrazione di volta in volta nominato dal Presidente.

- Articolo 16 - Rappresentanza

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'esercizio del potere di rappresentanza compete al Vicepresidente, se nominato; tale esercizio attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da qualsiasi responsabilità ed accertamento al proposito.

In caso di nomina di consiglieri delegati ad essi spetta la rappresentanza nei limiti dei loro poteri di gestione, ove non precisato nella delibera di nomina.

TITOLO IV

SCRITTURE CONTABILI - BILANCIO - LIBRI

- Articolo 17 - Bilancio ed utili

17.1 Gli esercizi della Fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione deve approvare, entro la fine del mese di novembre, il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo relativo all'anno decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Fondazione.

Se dal bilancio emergono ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di cui all'art. 13, II comma, d.lgs. 117/2017, esso potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa in conformità con le vigenti disposizioni.

17.3 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

17.4 La Fondazione deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c. e dalle vigenti disposizioni.

- Articolo 18 - Libri

La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il libro dell'organo di controllo;
- il libro del Revisore Legale;
- il libro dei sostenitori benemeriti.

TITOLO V

SCIoglimento - RINVIO

- Articolo 19 - Scioglimento ed estinzione della Fondazione

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile, accertati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con conseguente avvio delle procedure di liquidazione ai sensi di legge.

Salva ogni inderogabile competenza dell'autorità governativa, in caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio verrà devoluto - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi all'unanimità, che nominerà altresì il o i liquidatori, determinandone i poteri - in conformità alle indicazioni della normativa, anche speciale, tempo per tempo vigente, o, in mancanza, secondo le determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle generali finalità della Fondazione ad Enti del Terzo Settore le cui finalità sono corrispondenti o compatibili con quelle della Fondazione, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente, ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 117/2017.

- Articolo 20 - Albo dei Sostenitori benemeriti

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Sostenitori Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito

al perseguimento dei fini statutari.

- Articolo 21 - Compensi per le cariche

21.1 Trattandosi di Fondazione senza fini di lucro, a ciascun componente degli organi non compete alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purchè nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

21.2 Per il Segretario e per l'Organo di controllo e revisione contabile può essere previsto un compenso, su decisione del Consiglio di Amministrazione.

- Articolo 22 - Regolamenti

Ai fini di un miglior funzionamento della fondazione ed altresì per disciplinare lo svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione provvede all'emanazione di regolamenti.

- Articolo 23 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile, dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e delle altre leggi in materia.

San Secondo Parmense (PR), ventiquattro ottobre duemilaventidue.

F.to: Antonio Gualazzini

Alberto de Torres, notaio - sigillo